



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO
38010 - S. Michele a/A Via Biasi n. 1/a - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DA CALCIO A 5



Approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr.025 di data 27.10.2004

IL SINDACO
F.to Guido Moser

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Davide Costa

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento detta disposizioni per l'utilizzo del campo da calcio a 5 situato in via Biasi nei pressi dell'oratorio di San Michele all'Adige.

ART. 2 – ATTIVITA' CONSENTITE

Con riferimento alla capienza ed alle attrezzature installate l'uso dell'impianto deve essere conforme e compatibile con la struttura dell'impianto sportivo.

ART. 3 – DOMANDA DI UTILIZZO E RELATIVA CONCESSIONE

Con atto del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, verranno stabilite le modalità ed il calendario di apertura per l'utilizzo della struttura.

L'utilizzo della struttura è riservato, in via prioritaria ai ragazzi fino a 18 anni, alle manifestazioni organizzate o patrocinate dalla Amministrazione Comunale, ai gruppi sportivi ed associazioni operanti nel territorio del Comune.

L'utilizzo della struttura è altresì consentito ad altri enti pubblici o privati, alle scuole, a privati, con le condizioni e le modalità stabiliti negli articoli successivi.

La domanda di utilizzo della struttura nelle ore serali e nelle giornate festive dovrà essere presentata di norma almeno sette giorni prima della manifestazione, avvalendosi degli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Nella domanda dovranno essere specificati i seguenti elementi:

- il giorno e le ore di occupazione della struttura;
- gli scopi ed il tipo di manifestazione prevista nonché le attrezzature che saranno utilizzate;
- il nominativo della persona che risponderà personalmente del buon uso della struttura e delle attrezzature nonché di tutti i danni eventualmente arrecati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente.

La concessione sull'utilizzo sarà rilasciata dal Sindaco, o da suo delegato.

Il soggetto autorizzato all'uso non può cedere l'autorizzazione ad altro soggetto.

ART. 4 – DINIEGO DELLA CONCESSIONE ALL'UTILIZZO

Il Comune ha la facoltà di sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni nei casi in cui ciò si renda necessario per ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Il Comune ha altresì la facoltà di modificare, sospendere o revocare le autorizzazioni all'uso per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni.

La concessione della struttura potrà essere negata nei casi in cui gli scopi della domanda di utilizzo non corrispondano alle attività previste nel precedente articolo 2.

La concessione della struttura potrà altresì essere rifiutata ai soggetti che non abbiano provveduto al pagamento della tariffa, che non abbiano risarcito i danni causati o che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi per i quali la struttura è stata richiesta e concessa.

ART. 5 – COSTI E TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA

L'utilizzo della struttura è subordinato al rimborso dei costi di gestione nella misura e secondo le tariffe evidenziate nella tabella allegata al presente regolamento.

Nei costi di gestione sono previste le seguenti spese:

- spese di illuminazione e di manutenzione;
- spese di pulizia;

Le tariffe saranno aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale.

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato al momento del ritiro della concessione.

ART. 6 – CONCESSIONE GRATUITA

La concessione all'utilizzo della struttura è gratuito per i ragazzi fino a 18 anni, per le manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, dalle Scuole e per le associazioni comunali che operano senza scopo di lucro.

ART. 7 – DIVIETI E RESPONSABILITA'

I soggetti autorizzati sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi dell'impianto sportivo.

L'amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti della struttura.

Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o dei soggetti autorizzati non possono essere depositati o comunque lasciati, anche provvisoriamente all'interno della struttura, salvo i casi autorizzati.

In assenza di autorizzazione al deposito è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali al termine di ogni allenamento o manifestazione.

L'amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità derivante da infortuni che dovessero subire tutti i partecipanti allo svolgimento di gare, manifestazioni ed allenamenti in genere.

Gli utenti della struttura sono tenuti a rispettare le regole sottoelencate e comunque a prestare la massima correttezza nell'uso della struttura sportiva ed a non espletare attività che non siano strettamente compatibili con quelle in relazione alle quali è stata accordata la concessione.

All'interno della struttura l'ingresso è consentito solo se muniti di calzature idonee per l'utilizzo su materiale sintetico, tipo scarpe da ginnastica.

È vietato entrare nel campo con scarpette da calcio dotate di tacchetti.

È vietato entrare con qualunque tipo di mezzo compresi biciclette, pattini, skateboard, monopattini, motorini etc...

È vietato entrare all'interno del campo con sigarette accese o altro materiale infiammabile.

All'interno del campo recintato è assolutamente vietato introdurre e consumare alimenti e/o bevande.

All'interno del campo recintato è assolutamente vietato introdurre qualunque specie di animale.

L'ente o l'associazione richiedente risponde solidalmente con il responsabile indicato nella domanda del buon uso della struttura e degli eventuali danni arrecati alle strutture, agli arredi ed alle attrezzature.

ART. 8 – ALLONTANAMENTO D'AUTORITÀ DALLA STRUTTURA

L'amministrazione comunale ha facoltà di vietare l'accesso all'impianto o di allontanare dal medesimo chiunque tenga un comportamento scorretto e turbi in qualsiasi modo l'ordine o comprometta il normale utilizzo della struttura.

ART. 9 – PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO

I soggetti autorizzati non possono in alcun modo invocare l'ignoranza del presente regolamento che viene a formare parte integrante degli atti autorizzativi.

ART. 10 – OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

La trasgressione delle norme contemplate nel presente Regolamento può determinare la sospensione o la revoca dell'uso nei confronti dei trasgressori.

I trasgressori che causeranno danni alla struttura verranno perseguiti e denunciati alla autorità di pubblica sicurezza, inoltre verra' comminata una sanzione pari a € **100,00**.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile ed alle altre norme legislative ed alle norme violate.

TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA PUBBLICHE COMUNALI

Tariffe da applicare ai soggetti residenti:

- Tariffa oraria senza utilizzo dell'illuminazione € 10,00
- Tariffa oraria con utilizzo dell'illuminazione € 15,00